



CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA
UTILITA' NEL PROCEDIMENTO DI MESSA ALLA PROVA

TRA

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

E

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DI CALTAGIRONE





TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' NEL PROCEDIMENTO DI MESSA ALLA PROVA

(ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015 n. 88)

TRA

Il Tribunale di Caltagirone (C.F. n. 82004000871) in seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott.ssa Giovanna Scibilia domiciliata per la carica presso il Palazzo di Giustizia sito in Caltagirone Viale Mario Milazzo n. 218

E

L'Ente Giuridico Istituto Maria Ausiliatrice (CF: 00561780875) di seguito indicato come Ente nella persona del legale rappresentante Enza Boscarello (C.F. BSCNZE62R54B428D) con sede legale in Caltagirone – Via Porto Salvo n.6.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lu'.

A smaller handwritten mark or signature in black ink, appearing to be 'EB'.

PREMESSO:

- Che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- Che ai sensi del suddetto art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni, le aziende sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- Che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 - comma 1 - del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
- Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.;
- Che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.

Tutto ciò premesso costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che **n. soggetti** (contemporaneamente) svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del c.p.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente le seguenti attività, rientranti nei settori d'impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

- a) prestazioni di manutenzione locali, giardini, campi, pulizia degli ambienti;
- b) attività di supporto al personale addetto all'accoglienza ed alla segreteria;
- c) collaborazione in attività culturali, educative, didattiche, ludico-sportive;
- d) supporto nei servizi a favore di minori e anziani (compreso aiuto spesa);
- e) accompagnamento con trasporto per la realizzazione di attività nell'ambito della promozione sociale, per il raggiungimento di uffici e strutture sanitarie, per il disbrigo di pratiche al fine di alleviare i disagi e migliorare il benessere delle persone in difficoltà;
- f) prestazioni di lavoro inerenti le specifiche attitudini, competenze o professionalità del soggetto;

L'Ente si impegna a comunicare all'UEPE i nominativi degli incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire le relative istruzioni.